



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

“Città per la pace”

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 9 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 – Modalità dei trasporti
- Art. 11 – Orario dei trasporti
- Art. 12 – Norme generali per i trasporti
- Art. 13 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 14 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 15 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 16 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 17 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 18 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 19 – Elenco cimiteri
- Art. 20 – Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 21 – Ammissione nel cimitero

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 22 – Disposizioni generali
- Art. 23 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 24 – Inumazione
- Art. 25 – Lapidi e copritomba sulle inumazioni
- Art. 26 – Tumulazione
- Art. 27 – Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni
- Art. 28 – Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 – Esumazioni ordinarie
- Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 31 – Esumazione straordinaria
- Art. 32 – Estumulazioni
- Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 34 – Raccolta delle ossa
- Art. 35 – Oggetti da recuperare
- Art. 36 – Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 37 – Crematorio

Art. 38 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 39 – Urne cinerarie

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40 – Orario

Art. 41 – Disciplina dell'ingresso

Art. 42 – Divieti speciali

Art. 43 – Riti funebri

Art. 44 – Fiori e piante ornamentali

Art. 45 – Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46 – Sepolture private

Art. 47 – Durata delle concessioni

Art. 48 – Modalità di concessione

Art. 49 – Uso delle sepolture private

Art. 50 – Manutenzione

Art. 51 – Costruzione dell'opera – termini

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 – Divisione, subentri

Art. 53 – Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 54 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 55 – Revoca

Art. 56 – Decadenza

Art. 57 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 58 – Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 59 – Accesso al cimitero

Art. 60 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 61 – Responsabilità – deposito cauzionale

Art. 62 – Recinzione aree – materiali di scavo

Art. 63 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 64 – Orario di lavoro

Art. 65 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 66 – Vigilanza

Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68 – Funzioni – licenza

Art. 69 – Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 – Mappa

Art. 71 – Annotazioni in mappa

Art. 72 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- Art. 73 – Schedario dei defunti
- Art. 74 – Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 75 – Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 76 – Cautele
- Art. 77 – Responsabile dei servizi cimiteriali
- Art. 78 – Concessioni pregresse
- Art. 79 – Sepulture private a tumulazione pregresse – mutamento del rapporto
Concessorio
- Art. 80 – Rimesse di carri funebri – normativa transitoria
- Art. 81 – Norme di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.
3. In caso di gestione in economia per le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria per quanto non previsto dalla presente normativa, si fa riferimento al regolamento di cui all'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni.
4. Le altre forme di gestione previste dal T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni saranno normate da appositi regolamenti (dal foglio di norme e condizioni, in caso di concessione).

Articolo 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4
Servizi gratuiti e servizi a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il feretro, il trasporto, la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune dei cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale o residenti in esso in vita, prive di familiari tenuti agli alimenti - così come previsto dall'art. 433 del C.C. - o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o se ne disinteressino, qualora Enti, Istituzioni o privati non se ne facciano carico;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono a carico dei familiari.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque è interessato, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 compilato cronologicamente.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero e all'obitorio, avvalendosi delle strutture dell'USL.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i familiari.

CAPO III
FERETRI

Articolo 7
Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 la salma è deposta nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma va collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 8
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla fattispecie del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm. 20;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una preferibilmente esterna in legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura; entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- c) per trasferimento da Comune a Comune nel territorio nazionale con percorso superiore a 100 km.; all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto avviene per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km. e successiva inumazione:
- è sufficiente il feretro in legno, di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), negli altri casi;
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; il Dirigente del Servizio di medicina legale dell'USL, o suo sostituto, prescrive se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 9 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 Modalità dei trasporti

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il trasporto dei cadaveri è effettuato a cura e spese della famiglia con servizi o trattamenti speciali e, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Articolo 11 Orario dei trasporti

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso.

Articolo 12

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia interno che esterno allo Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.
Alla salma va praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 - salvo sia stata imbalsamata – nei seguenti casi:
 - a) se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
 - b) negli altri mesi, se la località d'arrivo è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza;
 - c) quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto assieme ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dagli altri eventuali necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato, presso il cimitero.

Articolo 13

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto e all'obitorio, va eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/ 90, e chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti come previsto al primo comma.

Articolo 14

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di medicina legale dell'USL o suo sostituto, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di medicina legale dell'USL o suo sostituto, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali con apposito decreto, a seguito di domanda degli interessati, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Articolo 16

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 17

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria); nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la convenzione 28/04/1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, nr. 1055. In tutti i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

Articolo 18

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei servizi cimiteriali si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 19 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - cimitero del capoluogo (chiesa);
 - cimitero "Ecce Homo";
 - cimitero di Bavaria;
 - cimitero di S. Croce;

Articolo 20 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici etc, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di medicina legale dell'USL o suo sostituto controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 21
Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Sono parimenti ricevute per l'inumazione le salme di persone ovunque decedute. Le spese per l'inumazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 del presente regolamento, sono a carico dei familiari.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti di cui all'art. 54 del D.P.R. nr. 285/90.

Articolo 23
Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività e tombe di famiglia di costruzione comunale;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune
 - f) cinerario comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 139 del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
 5. Ogni cinque anni il Comune provvede a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
2. Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di un riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa, che dovrà avere le dimensioni previste dagli artt. 72 e 73 del DPR 285/90, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Nel calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art. 71 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 25 Lapidi e copritomba sulle inumazioni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura del privato, salvo diversa soluzione prescelta dai privati stessi, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale epitaffio.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di croci, monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, nonché la collocazione di un portafiori di normali dimensioni, porta foto e lampada votiva. Le scritte devono contenere il cognome-nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone, devono essere rimosse su richiesta dell'Amministrazione comunale. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere visionate dal personale addetto ai cimiteri, che è tenuto alla verifica della loro conformità a quanto prescritto.
Sulle fosse si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 26 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture per tumulazione possono avvenire in tombe o cappelle di famiglia realizzate dai privati su aree in concessione comunale, tombe di famiglia realizzate dall'amministrazione comunale, loculi individuali di costruzione comunale, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali o di urne cinerarie.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro. Su richiesta dei familiari, quando vi sia lo spazio sufficiente, è consentita la tumulazione, nell'ambito di una nicchia o loculo, di cassette contenenti resti o ceneri.

Art. 27 Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni

1. Le iscrizioni, la collocazione di lampade votive e decorazioni (vaso porta fiori, porta foto, scritta, lampada votiva, eventuale decorazione) sono collocati nell'area della lapide dei loculi, compresa all'interno delle borchie, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti.
2. Le scritte devono contenere il cognome-nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere piccole decorazioni e/o brevi frasi che, qualora non risultino consone al luogo, vanno rimosse su richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. Il vaso, il porta foto e la lampada, nonché l'eventuale decorazione, devono essere saldamente fissati alla lapide. I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti. *Potranno essere fatte delle incisioni sulla lapide nel rispetto del decoro generale delle sepolture. In questo caso, sarà facoltà dell'Amministrazione, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, richiedere una maggiorazione al canone di concessione¹* L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale delle stesse; è vietato lucidare al piombo, incerare la superficie o bordare la lapide con profili o montare oggetti diversi da quelli indicati.
4. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, sono visionate dal personale addetto ai cimiteri, che ne verifica la conformità a quanto prescritto.
5. E' vietato al concessionario sostituire la lapide apposta dal Comune con altra avente caratteristiche cromatiche, tecniche o di materiale diverso.
6. Per gli ossari, si osservano per quanto compatibili le disposizioni delle lapidi per i loculi.
7. Per consentire un miglior accesso ai loculi individuali e agli ossari delle file superiori, è vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, ceri, dediche, etc.).
8. Per le tombe di famiglia di costruzione comunale le iscrizioni e i porta foto per ogni singola salma tumulata potranno essere apposti sul sigillo della tomba stessa o su altra lapide sopra lo stesso collocata, secondo le disposizioni previste per le lapidi dei loculi. Per consentire un miglior

¹ Comma così modificato con Delibera di C.C.n. 68 del 02/11/2006

accesso a ciascuna tomba di famiglia resta vietato posare nei pressi delle stesse o nei vialetti qualsiasi oggetto.

Articolo 28 Deposito provvisorio

1. In mancanza di manufatti o per temporanei lavori di ristrutturazione, a richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo a sepoltura privata ai sensi dell'art. 21, il feretro può essere provvisoriamente deposto in una tomba di famiglia, cappella o loculo già dati in concessione, con il consenso scritto del concessionario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle che si eseguono successivamente alla rinumazione per mancata mineralizzazione dopo il primo decennio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile compresi.
3. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, eventualmente coadiuvato dal Dirigente del servizio di medicina legale dell'USL o suo sostituto, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 30 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri.
4. Viene inoltre trasmessa apposita comunicazione ai familiari del defunto, qualora rintracciabili.

Articolo 31 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, per trasferimento in cimitero di altro Comune, per la sistemazione in loculetto-ossario o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile compresi.
3. L'esumazione straordinaria di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di medicina legale dell'USL o suo sostituto dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di medicina legale dell'USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 32 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, se la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al periodo di concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni sono autorizzate dal Responsabile dei servizi cimiteriali e vengono effettuate alla presenza del Dirigente del servizio di medicina legale dell'USL, o suo sostituto, di personale tecnico da lui delegato.
5. I feretri sono estumulati:
 - a) a cura del personale addetto al cimitero, per le estumulazioni ordinarie e per quelle straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a cura della famiglia stessa mediante operatori specializzati per le estumulazioni straordinarie a richiesta dei familiari interessati, con la vigilanza del personale addetto al cimitero.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
7. Il cadavere estumulato, se non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è determinato dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, se disposta dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.
9. Le estumulazioni ordinarie sono programmate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 33

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento. Sono gratuite, a sensi dell'art. 7-bis del D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con legge 28.2.2001, n. 26, le sole operazioni di esumazione ordinaria di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione viene effettuata a cura e spese della famiglia stessa mediante operatori specializzati.
3. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale incaricato, relativa alle spese per le operazioni svolte.

Articolo 34

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vanno depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, secondo le previsioni della legge 9 gennaio 1951, n° 204, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal precedente articolo 29 e sono conservate fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti.

Articolo 35

Oggetti da recuperare

1. Oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono restituiti agli aventi titolo, se individuabili; altrimenti sono alienati a favore del Comune.

Articolo 36
Disponibilità dei materiali

1. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V
CREMAZIONE

Articolo 37
Crematorio

1. Fino a che il Comune non dispone di impianti di cremazione si avvale per tale servizio dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 38
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, I° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, siccome modificato dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Articolo 39
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, che viene poi sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, può contenere le ceneri di una sola salma; porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e, previa concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculetto, loculo, tomba di famiglia; salvo si disponga per la collocazione in cinerario comune oppure per la dispersione delle ceneri, secondo la volontà del defunto e le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Articolo 41
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a cani o altri animali, fatta eccezione per i cani guida per cechi e cani da guardia;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o in atteggiamenti e vestiti tali da rendere offesa al luogo.

3. Per motivi particolari (salute, età, disabili etc) è concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 42

Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali e l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa esposizione.
3. Chiunque tiene, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto od offensivo verso il culto dei morti, o pronuncia discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà allontanato, dal personale addetto alla vigilanza, e se del caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 43

Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono vanno tolti a cura di chi li ha depositi. I fiori e le piante ornamentali tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, saranno tolti dal personale addetto al cimitero.

Articolo 45

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da renderli non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.
2. Sarà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe degli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che trasbordano dalle aree concesse; o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura; o che non si addicano all'estetica del cimitero; o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Per la proprietà dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossario-nicchie, ecc.);
 - b) sepoltura per famiglie e collettività (biloculi, tombe di famiglia).
4. La concessione è rilasciata a seguito di istanza scritta subordinatamente al pagamento del canone fissato con apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste nella concessione amministrativa di bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni, le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale rinnovo del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
 - g)

Art. 46 bis

– Assegnazione definitiva di nuovi loculi in caso di tumulazione provvisoria²

In caso di costruzione di nuovi manufatti di cui all'art. 46 comma 3. lett. a) – loculi – in uno qualsiasi dei cimiteri comunali a seguito di comprovata carenza degli stessi in tale cimitero, al completamento dell'opera i manufatti potranno essere concessi anche per la tumulazione di salme di defunti provvisoriamente collocate in sepolture private già concesse nel medesimo o in altro cimitero comunale la cui morte sia avvenuta successivamente alla data dell'ultima concessione di manufatto disponibile della tipologia di cui all'art. 46 comma 3 lett. a) – loculo – nel cimitero che presentava carenza di tali sepolture.

Gli interessati potranno a tal fine rivolgere apposita istanza scritta entro trenta giorni dalla dichiarazione di agibilità di tali nuovi manufatti. Trascorsi i trenta giorni sarà stilata una graduatoria delle richieste pervenute secondo l'ordine di decesso dei defunti le cui salme devono essere tumulate definitivamente. Sulla base di tale graduatoria l'assegnazione verrà effettuata su scelta del richiedente a seconda della disponibilità. E' fatta salva la deroga di cui all'art. 48 comma 2 del presente regolamento.

Avvenuta l'assegnazione e stipulata la concessione le salme saranno trasferite nelle sepolture definitive previa richiesta da parte degli interessati – anche contestuale a quella di concessione del manufatto – e con oneri di estumulazione e trasporto ad esclusivo carico del Comune.

² Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 65 del 10/11/2005

Nel periodo relativo alle richieste ed alle assegnazioni dei loculi predetti, in caso di richiesta di sepoltura in presenza di salma secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 1, l'assegnazione verrà effettuata contestualmente alla richiesta, a scelta del richiedente e secondo la disponibilità del momento.

Articolo 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 46 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate a sepoltura per famiglie e collettività;
 - b) in 50 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglia (tombe di famiglia)
 - c) in 30 anni per gli ossarietti o nicchie cinerarie;
 - d) in 30 anni per i loculi.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione vigente al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con il giorno della sepoltura, con esclusione di coloro che chiedono la concessione in qualità di ultra 75enni, ai sensi del successivo articolo 48, comma 2, per i quali la decorrenza coincide con la data del versamento del canone di concessione.

Art. 48

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma, lett. a) dell'art. 46, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi; dei resti o delle ceneri per gli ossario-nicchie.
2. In deroga a quanto previsto dal punto 1), su richiesta degli interessati, la concessione è effettuata in via eccezionale anche al coniuge o all'ascendente o discendente di 1° grado, di età superiore agli anni 75, o al coniuge di età superiore agli anni 65,³ di persona defunta, per loculi adiacenti a quello occupato dal proprio congiunto e disponibili. In questo caso, alla morte del soggetto destinatario di tale loculo, i famigliari o altro soggetto allo scopo designato, dovranno provvedere al versamento della quota di canone di concessione (calcolata in base alle tariffe vigenti al momento del decesso di detto soggetto) per il periodo compreso tra la data di decorrenza della "prenotazione" (vedi comma 4, del precedente articolo 47) e la data di effettiva occupazione del loculo, in modo tale da ricostituire la durata di anni 30 della concessione, ritenuti necessari ai fini della mineralizzazione della salma.
3. *In ulteriore deroga, su richiesta di un concessionario di loculo posto in fila 5^a sopratterra (ove esiste), la concessione è effettuata, in via eccezionale, per lo spostamento della salma dal loculo già concesso non ancora scaduto in uno di fila inferiore qualora il coniuge o l'ascendente o discendente di 1° grado del defunto siano impediti a poter rendere i normali onori e visite al defunto. La nuova concessione è soggetta al pagamento dell'intero ammontare del canone in vigore all'atto della richiesta. La richiesta motivata di nuova concessione dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di estumulazione straordinaria della salma e corredata da certificato medico attestante l'impedimento di uno dei predetti congiunti. La precedente concessione è soggetta a rinuncia secondo quanto previsto dal successivo art. 53. Qualora il concessionario fosse già titolare anche di altra concessione limitrofa al loculo dove risulta tumulata la salma oggetto di trasferimento, secondo quanto previsto dal precedente punto 1.bis), anche questa concessione, qualora il loculo non risulti già occupato, sarà similmente soggetta a rinuncia ex art. 53.⁴*
4. L'assegnazione avviene, relativamente ai loculi e ossario-nicchie disponibili, a scelta del richiedente osservando, come criterio di priorità della scelta, la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi.

³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 02/11/2006

⁴ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 55 del 28/11/2008

6. La concessione di aree per la costruzione di sepolture per famiglie o collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione di tombe di famiglia è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando l'ordine di presentazione della domanda di concessione. L'assegnazione viene effettuata a libera scelta del richiedente.
8. Le concessioni non possono essere fatte a persone o ad Enti per fine di lucro o di speculazione.
9. Non è consentito, prima dello scadere della concessione, lo spostamento delle salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o altro cimitero comunale, fatti salvi i casi:
 - a) di pubblico interesse, stabiliti dall'Amministrazione comunale,
 - b) di trasferimento di salme, prima dello scadere della concessione, in cimiteri di altri Comuni,
 - c) di recupero dei resti mortali, prima dello scadere della concessione, per altra consona sistemazione.
 - d) *previsti dal precedente punto 3.*⁵

Art. 49

Uso delle sepolture private

1. La concessione in uso a tempo determinato dei loculi e degli ossari-nicchie è limitata alla salma, ai resti mortali o alle ceneri della persona in favore della quale venne stipulata e non può essere trasferita a terzi. In caso di estumulazione straordinaria per altra destinazione del feretro, nei casi di cui al comma 8, dell'art. 48, il concessionario retrocede al Comune, come previsto all'art. 53, il loculo o ossario-nicchia.
2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia a tempo determinato è riservato alla persona del concessionario e ai familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. La famiglia del concessionario è quella che risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
4. Il diritto d'uso può altresì essere esteso ad affini, collaterali o conviventi risultanti dalla situazione di famiglia anagrafica del concessionario alla morte degli stessi.
5. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto non commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 50

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture private costruite dal Comune e per le quali la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra l'una e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad esclusione:
 - a) della manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) dell'ordinaria pulizia;
 - c) degli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

Articolo 51

Costruzione dell'opera – Termini

⁵ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 55 del 28/11/2008

1. La concessione in uso di area per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 46, impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 61 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Se l'area non è ancora disponibile, il termine decorre dalla sua effettiva disponibilità. Su richiesta motivata dell'interessato, il Responsabile del servizio competente può concedere una sola proroga di massimi mesi 6 (sei).

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 52 Divisione, Subentri

1. Una stessa concessione può essere richiesta in quote o per posti da più aventi titolo, congiuntamente.
2. Uno o più concessionari possono rinunciare al diritto di sepoltura, con conseguente accrescimento del medesimo nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia si intende estesa anche agli aventi causa.
3. Le richieste sono recepite e registrate dall'ufficio servizi cimiteriali del Comune.
4. La divisione; l'individuazione di separate quote; la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali del Comune i successivi 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante dei concessionari nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio servizi cimiteriali del Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. La famiglia del concessionario si intende estinta quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato comunicato al Comune il nominativo dell'Ente o Istituzione tenuto alla manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. I titolari di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma, quando, essendo stata occupata, la salma sia da trasferire in cimitero di altro Comune o quando si intenda recuperare i resti mortali, prima dello scadere della concessione, per altra consona sistemazione, rinunciano alla concessione stessa. In tal caso il Comune rimborserà loro una somma pari a $1/(2x^N)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione. (*)
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(*) Nota: Nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata, $N=30$; il rimborso è pertanto riferito a $1/(2 \times 30) = 1/60$ della tariffa in vigore per la residua durata della concessione.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. I titolari possono rinunciare alla concessione in uso novantannovenale o perpetua di manufatti costruiti dal Comune di cui al terzo comma dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso il Comune rimborserà loro una somma fissata dall'Ufficio tecnico comunale in relazione allo stato di conservazione, alla possibilità di riutilizzo e agli anni trascorsi.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione è revocata previo accertamento dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Articolo 56

Decadenza

1. La concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, eccezion fatta per il caso previsto dal 2° comma dell'art. 48;
 - b) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49, 5° comma;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati all'art. 51;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'albo comunale e agli ingressi del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Il provvedimento di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 57

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Contestualmente al provvedimento di decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Verrà disposta, a seconda del caso, la demolizione o il restauro delle opere.

Articolo 58

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero (salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285).
2. Prima della scadenza del termine della concessioni di area per sepolture per famiglie e collettività gli interessati hanno facoltà, su richiesta, di rientrare in possesso degli elementi mobili, dei ricordi, delle decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso pubblico, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 59

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è prescritta la preventiva autorizzazione del personale addetto al cimitero.
3. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
4. Il personale delle imprese e quello incaricato dell'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I progetti di costruzione di sepoltura private sono approvati dalla Commissione edilizia comunale. Le concessioni sono rilasciate dal competente Responsabile dei servizi tecnici, o, se nominato, dal competente responsabile del procedimento, previo parere favorevole del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'USL, o suo sostituto, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Per i progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio.
8. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, è subordinata ad essere approvata a norma del primo comma.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 61

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle aree per la costruzione di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le concessioni di cui all'articolo 60 sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dell'importo di € 500.

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe o cappelle di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio ed adempiere a quanto stabilito dal decreto legislativo 494/96.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario e le modalità prescritte.

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

Articolo 64

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Articolo 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per i lavori in corso nel cimitero.

Articolo 66

Vigilanza

1. Il personale addetto ai cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
2. L'Ufficio Tecnico comunale, relativamente alle sole concessioni, a lavori ultimati, acquisisce il certificato di collaudo e ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dal

personale addetto ai cimiteri; conseguentemente provvede, se del caso, allo svincolo del deposito cauzionale.

Articolo 67 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il necroforo è tenuto a far rispettare il presente regolamento da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Il necroforo è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento consono alla natura del luogo;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento è soggetta a provvedimento disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 68 Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 69 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accappare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o a sistemi illeciti;
 - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per cause non di forza maggiore.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70 Mappa

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali del Comune è tenuto un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. (Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici).
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni apportate alle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero e riportato nella cartografia cimiteriale.

Articolo 71 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni altra operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) la natura, la durata e la data della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 72 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico (anche mediante strumenti informatici).
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 73 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti.
2. L'ufficio servizi cimiteriali del Comune, sulla scorta del registro di cui all'art. 72, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 70.

Articolo 74 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 52, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 76

Cautele

1. Si presuppone che chi, avendone titolo, domanda un servizio (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc ..., agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 77

Responsabile dei servizi cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni, spetta al Responsabile dei servizi cimiteriali l'adozione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresi gli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dei servizi cimiteriali salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni.

Articolo 78

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 75 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 79

Sepulture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 80
Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e venga richiesto il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 81
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 e nel Testo Unico delle legge sanitarie 27 luglio 1934 nr. 1265.